



# Comune di Montaldo Torinese

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**Originale**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29**

### **OGGETTO:**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022.**

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                      | Presente |
|-------------------------------------|----------|
| 1. SERGIO GAIOTTI - Presidente      | Sì       |
| 2. LUCIANO GOZZARINO - Vice Sindaco | Sì       |
| 3. EMANUELA CARDIS - Assessore      | Sì       |
| 4. MARCO ROLLE - Consigliere        | Sì       |
| 5. PAOLA SEMINARA - Consigliere     | Giust.   |
| 6. RICCARDO ROCCATI - Consigliere   | Sì       |
| 7. GIAMPAOLO VOLPE - Consigliere    | Sì       |
| 8. STRUMIA EMANUELA - Consigliere   | Sì       |
| 9. LUIGI CORTESE - Consigliere      | Giust.   |
| 10. FRANCESCO CANGI - Consigliere   | Sì       |
| 11. DANIELA FREGNAN - Consigliere   | Sì       |
| Totale Presenti: 9                  |          |
| Totale Assenti: 2                   |          |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERGIO GAIOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2020, individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Montaldo Torinese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

**Tenuto conto** che alla data del 10/02/2021 il Comune di Montaldo Torinese deteneva una quota di partecipazione diretta pari allo 0,04673 % nella Società SMAT S.p.A., la quale ha comunicato di essere esclusa dalla revisione in oggetto, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs 175/2016), è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto, avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilità dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto conto** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nelle schede compilate;

**Tenuto conto** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 24 dicembre 2014, n. 190, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 23.03.2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

**Dato atto** che la presente deliberazione non richiede alcun parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica;

il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito: unanimità

## **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che il Comune alla data del 31/12/2022 detiene le seguenti partecipazioni:
  - **Consorzio Chierese per i Servizi** per una quota azionaria del 0.52%
  - **Consorzio Chierese dei Servizi Socio Assistenziale del Chierese - C.S.S.A.C.** per una quota azionaria del 6.87%
  - **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A** per una quota azionaria del 0.04%,;
2. **Di incaricare** i competenti uffici comunali per la compilazione del monitoraggio inserendo i dati sul sito del MEF;
3. **Di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
4. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. **Di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, vista l'urgenza di provvedere si dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione (art.49 TUEL).

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
SERGIO GAIOTTI

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 442 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/12/2023 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n.267

Lì 01/12/2023

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA

F.to

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/11/2023**

- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lvo 18-08-2000, n.267)
- ❑ Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lvo n. 267/2000.

Lì, 24/11/2023

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA